

Ai gentili Clienti

i

Liquidità per le imprese: modalità di accesso e gli importi erogabili

Al termine del Consiglio dei Ministri tenutosi nella giornata di ieri, il Governo ha approvato le misure volte ad erogare la liquidità necessaria per le imprese colpite dalla crisi.

- → da un lato, è previsto il potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI, ora applicabile alle imprese fino a 499 dipendenti e ai professionisti, e che, appunto, verrà utilizzato per l'erogazione di finanziamenti alle aziende di piccole e medie dimensioni;
- → dall'altro, l'intervento da parte di SACE S.p.a. (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per la concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020 a favore delle banche e degli istituti di credito che erogheranno finanziamenti anche a favore di imprese di più grandi dimensioni.

Complessivamente, il piano di liquidità comporterà una movimentazione pari a 200 miliardi di euro, di cui 30 da destinare alle **PMI**, ai **lavoratori autonomi** e ai **liberi professionisti** titolari di partita IVA.


Il potenziamento del Fondo di garanzia delle PMI

Il potenziamento del Fondo di garanzia delle PMI consente l'erogazione di finanziamenti a favore delle PMI nelle seguenti misure:



¹ Non essendo prevista alcuna manleva da parte delle banche, le quali potrebbero comunque richiedere le informazioni e i documenti previsti conformemente alla propria *policy*.





Per l'accesso ai fondi, le imprese dovranno presentare **apposita domanda** entro il 31 dicembre 2020. La durata massima dei piani non potrà superare i **sei anni** e il tasso di interesse applicato potrà arrivare ad un importo massimo pari allo 0,5%.



NOTA BENE - l'accesso alla garanzia sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le imprese abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Le misure per le Grandi imprese

Per quanto riguarda le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.a. arriverà a coprire fino al:

90% dell'importo del finanziamento	→	per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; → in tal caso è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia;
80% dell'importo del finanziamento	→	per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
70% dell'importo del finanziamento	→	per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.



In ogni caso, l'**importo della garanzia** non potrà superare il **25% del fatturato** registrato nel 2019 o il **doppio del costo del personale** sostenuto dall'azienda. A tal fine fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a **comunicare** alla banca finanziatrice tale valore.

Le somme ottenute dovranno essere **destinate** a sostenere **costi del personale**, **investimenti** o **capitale circolante** impiegati in **stabilimenti produttivi** e **attività imprenditoriali** che siano localizzati in Italia.

L'impresa dovrà infatti impegnarsi a mantenere i **livelli occupazionali** mediante accordi sindacali. L'assunzione di tale impegno dovrà essere **attestata** dal rappresentante legale mediante apposita certificazione.



OSSERVA - è prevista inoltre l'applicazione di ulteriori vincoli per le imprese beneficiarie, quali ad esempio il **divieto** per queste ultime, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui le stesse appartengono, di effettuare **distribuzioni di dividendi nei dodici mesi successivi** all'erogazione del finanziamento.

Vi invitiamo a rivolgervi alla Vostra banca di fiducia e di contattarci in caso si necessiti di documentazioni o chiarimenti.



Credito d'imposta locazioni solo con canone pagato

Per aiutare le imprese che abbiano subito lo stop forzato della propria attività (con esclusione delle attività indicate negli <u>allegati 1</u> e <u>2 del D.P.C.M. 11.3.2020</u>), il D.L. 18/2020 ha introdotto uno specifico credito d'imposta da spendere in compensazione nel modello F24: l'<u>articolo 65 D.L. 18/2020</u> introduce a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un bonus nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Su questo punto consta un primo chiarimento contenuto nella <u>circolare 8/E/2020</u>, riguardante il perimetro applicativo dell'agevolazione: il bonus spetta infatti esclusivamente agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, dedicata a "negozi e botteghe".

Sul punto peraltro l'Agenzia osserva che il bonus non spetta ad immobili censiti in altre categorie catastali, benché essi siano destinati allo svolgimento di attività commerciali: per il riconoscimento di tale bonus prevale quindi l'aspetto formale su quello

L'utilizzo di tale credito è spendibile esclusivamente in F24 per la compensazione di altri tributi o contributi **a decorrere dal 25 marzo scorso** (data confermata anche nelle risposte pubblicate sul sito del Mef).

Sull'utilizzo del credito è stato fornito un **secondo chiarimento**.

L'Agenzia ha infatti introdotto un **ulteriore requisito** che il legislatore non aveva posto, quello appunto **del pagamento del canone**: la giustificazione risiede nel fatto che il *bonus* viene concesso "con la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo."

Di conseguenza, seguendo il ragionamento avanzato dall'Agenzia, quando sarà pagato il canone di competenza del mese di marzo 2020, in quel momento maturerà anche il **diritto all'utilizzo** del credito d'imposta.

A tal fine per poter procedere all'utilizzo dei crediti in F24 lo studio deve ricevere:

- Copia del bonifico/assegno relativo al pagamento del canone di locazione di marzo;
- Contratto di locazione riportante che si tratta di un locale accatastato nella categoria C/1.

Cordiali saluti.





Esteso il credito d'imposta per le spese di sanificazione

Il testo del "Decreto Legge Liquidità" (D.L. 23/2020) contiene un ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

Dopo tale modifica **le tipologie di spese ammissibili** al novellato credito d'imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:

- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
- spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
- spese per l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

Sull'ampliamento del novero dei costi ammissibili la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un'elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.

Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:

- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.

Fra gli **altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale r ientrano i seguenti:

- barriere protettive
- pannelli protettivi
- · detergenti mani.

Quanto all'ambito applicativo soggettivo i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Risulta confermata anche l'entità del credito d'imposta:

- in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020;
- fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d'imposta spettante per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

L'operatività dell'incentivo è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione del D.M. del Mise, di concerto col MEF, da adottarsi entro il 15.04.2020, 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia.

Il D.M. stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d'imposta, che non sono definiti nel testo di Legge.



Ai gentili Clienti

Il nuovo calendario fiscale

Premessa


Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.

In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il "Cura Italia".

I **versamenti già rimessi dal 16 al 20 marzo** sono considerati comunque tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.



NOTA BENE - per il ritardato versamento non si applicano sanzioni ed interessi.



contribuenti con ricavi inferiori ai 50 Milioni

se con diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

contribuenti con ricavi superiori ai 50 Milioni

se con diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

Versamenti sospesi: IVA, ritenute redditi lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che operano in qualità di sostituti d'imposta, contributi Inps e premi Inail. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno, in unica soluzione o al

massimo in 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi.

1 di 6





ATTENZIONE! - La medesima sospensione compete, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo.

Non assoggettamento alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, esclusivamente soggetti:

con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente

che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.



OSSERVA - il sostituito dovrà poi versare le ritenute entro il 31 luglio in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o al massimo in 5 rate mensili a partire dal mese di luglio, senza sanzioni e senza interessi.





OSSERVA - i versamenti andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 1° giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno.

² Sospensione ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria



Sospensione per i mesi di aprile e maggio³

Esclusivamente:

- imprese turistico recettive
- → agenzie di viaggio e turismo
- → tour operator
- → soggetti elencati nella tabella in calce



OSSERVA – i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 1º giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione per i mesi di aprile e maggio⁴

Esclusivamente: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.



OSSERVA - I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

³ Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL

⁴ Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria



Trasmissione CU dipendenti
e soggetti interessati al 730
precompilato

Validità DURC e DURF
emessi a febbraio 2020

→ Fino al 30 giugno 2020

al 20 luglio se l'importo è inferiore a 250 euro

(scadenza originaria: 20 aprile)
viene spostata:

al 20 ottobre per i primi due trimestri se l'importo totale di entrambi è inferiore a 250 euro.



*

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- I) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di quida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

